



ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

RICORSO IN APPELLO

Per: il Sig. **GIANLUCA COCO** (C.F. CCOGLC71S30A944U) nato a Bologna il 30.11.1971 e residente a Granarolo dell'Emilia (BO), in Via Gandolfi n. 5/2, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio di cui al presente atto in Bologna, Via Lemonia n. 21, presso lo studio dell'Avv. Bruno Barbieri (BRBBRN63B19A944J) del Foro di Bologna, PEC bruno.barbieri@ordineavvocatibopec.it, FAX 051/0141139, POLIZZA n. 410107416 – Assicurazione Generali, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente ricorso

-Appellante

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *p.t.*, **con sede legale in** Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma (RM)

NONCHE' CONTRO

-**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, (C.F. 80062970373), in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede legale in Via de' Castagnoli, 1, 40126, Bologna (BO)

NONCHE' CONTRO



-UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA, (C.F. 80071250379), in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., con sede legale in Via de' Castagnoli, 1, 40126, Bologna (BO),

NONCHE' CONTRO

- DIREZIONE DIDATTICA N. 2 DI SAN LAZZARO DI SAVENA, (C.F. 91370220377), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Paolo Poggi, 5, 40068, San Lazzaro di Savena (BO)

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i gli assistenti amministrativi contro-interessati, occupanti una posizione successiva rispetto a quella del ricorrente, inseriti nella graduatoria provinciale definitiva per il personale A.T.A. del 26.07.2013 dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna, ovvero dalla posizione n. 18 alla n. 158;

Tutti resistenti contumaci nel precedente grado di giudizio.

Per la riforma della **sentenza n. 45/2022**, emessa in data 27.01.2022 dal Tribunale di Bologna - Giudice Dott.ssa Maria Luisa Pugliese pubblicata in pari data 18 e non notificata, nella causa civile avente n. 285/2021 R.G.

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Il Sig. Coco, ha originariamente instaurato innanzi al Tribunale di Bologna Sezione Lavoro. In particolare - Con ricorso depositato in data 03.07.2014, R.G. n. 2239/2014, il Dott. Coco Gianluca conveniva in giudizio, innanzi all'Illustrissimo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, l'Ufficio IX Ambito Territoriale Provinciale di Bologna e la Direzione



Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena (doc.2);

- Con Sentenza n. 340/2015 (R.G. n. 2239/2014) emessa in data 13.04.2015 dal Tribunale di Bologna e pubblicata in data 18 maggio 2015 il Giudice dott. Maurizio Marchesini rigettava le domande proposte (doc.3);

- in data 17.11.2015 veniva depositato ricorso in appello (R.G. n. 1063/2015) innanzi alla Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna – sezione Lavoro e Previdenza - per la riforma della sentenza n. 349/2015 (doc.4);

- Con Sentenza n. 472/2017 (R.G. n. 1063/2015) pubblicata in data 27.04.2017 la Corte ha dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio e per l'effetto la nullità della sentenza appellata rimettendo la controversia al Giudice di primo grado (doc.5);

- Con ricorso per la riassunzione della causa depositato in data 03.08.2017 (R.G. n. 2365/2017), il Dott. Coco Gianluca conveniva in giudizio, innanzi all'Illustrissimo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio IX Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, la Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena e MANERA PIPPO, ovvero colui che ricopre la posizione immediatamente successiva rispetto al ricorrente nella graduatoria provinciale definitiva per il personale A.T.A. del 26.07.2013 dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna (doc.6) ;

- Con Sentenza n. 354/2018 (R.G. n. 2365/2017) pubblicata in data 27.04.2018 dal Tribunale di Bologna- Sezione Lavoro - il Giudice dott. Carlo Sorgi rigettava il ricorso (doc.7);

- in data 23.10.2018 veniva depositato ricorso in appello (R.G. n. 829/2018) innanzi alla Ecc.ma Corte D'Appello di Bologna – sezione Lavoro - per la riforma della sentenza n. 354/2018 (doc.8);

- Con Sentenza n. 588/2020 (R.G. n. 829/2020) pubblicata in data 12.11.2020 la Corte ha dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio e per l'effetto la nullità della sentenza appellata rimettendo la controversia al Giudice di primo grado dando temine al ricorrente di riassumere la causa nuovamente avanti al Tribunale di Bologna Sezione Lavoro (doc.9);

- nelle more di tutto quanto sopra descritto il Tribunale Penale di Bologna in composizione



monocratica con Sentenza n. 5949/2018 (R.G.N.R. 3764/2014, R.G. DIB. 4120/2017) del 20.12.2018 e la cui motivazione è stata depositata in data 18.01.2019 assolveva il ricorrente per il reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato. Imputazione non comunicata al MIUR mancata comunicazione sulla base della quale il ricorrente venne escluso dalla graduatoria (doc.10).

- Da ultimo il Tribunale di Bologna decideva con sentenza n. 45/2022 pubbl. il 27/01/2022, RG n. 285/2021 respinge le domande proposte da Coco Gianluca contro il MIUR. Compensando le spese di giudizio.

- Detta sentenza vien ora appellata avanti alla Corte di Appello di Bologna Sezione Lavoro.

La sentenza è ingiusta per i seguenti

MOTIVI

Prima di elencare i motivi si fa una breve ricostruzione del fatto per agevolare l'Ecc.ma Corte di appello nella comprensione del caso e così dell'appello.

Il sig. Coco, in data 29 marzo 2013 presentava una domanda di aggiornamento modello B2 relativa al profilo di assistente amministrativo dell'Area B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola.

La predetta domanda dava seguito all'Ordinanza Ministeriale 23 febbraio 2009 n. 21, relativa all'indizione e allo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale per l'anno scolastico 2008/2009.

Tale modello seguiva alla precedente compilazione da parte del sig. Coco di un primo modello (modello B1) di inserimento della graduazione permanente, rispetto al quale il modello B2 è, si ripete, altro non è che un **mero aggiornamento** che, in quanto tale, ha solo lo scopo di consentire al dipendente di far valere eventuali ulteriori titoli per l'aggiornamento del punteggio ai fini dello



scorrimento in graduatoria o di fornire all'amministrazione **eventuali dati nuovi o modificati,** intervenuti successivamente alla originaria domanda di inserimento.

Il sig. Coco aveva già reso in occasione della prima domanda di inserimento la dichiarazione relativa alla condanna penale subita nell'anno 2007 (il sig. Coco, dunque, aveva già reso noto il suo precedente che quindi era stato già acquisito a tutti gli effetti alla documentazione relativa alla sua posizione) e, all'epoca della compilazione del modello B2, erano già decorsi i termini di legge per l'estinzione del reato ex art. 445 comma 2 c.p.p., estinzione già chiesta e successivamente dichiarata dal Tribunale competente in data 27 dicembre 2013.

Dunque nulla doveva di fatto essere aggiunto alle informazioni già in possesso dell'amministrazione.

La sentenza oggetto del presente giudizio è, inoltre, frutto di una **non corretta interpretazione dei principi in materia di dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000** ed, in particolare, del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 43.

La domanda di aggiornamento del personale amministrativo già incluso nelle cosiddette "graduatorie permanenti" del personale amministrativo richiama espressamente il predetto art. 46 DPR 445/2000 e nello stesso si legge: *"i dati riportati dall'aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46, vigono a riguardo le disposizioni di cui all'art. 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità"*.

Come sopra già evidenziato, **essendo tutti i dati relativi alla condanna penale del sig. Coco già nella piena conoscenza dell'amministrazione,** la stessa ai sensi dell'art. 43 DPR 445/2000 aveva l'onere di acquisirli direttamente nella procedura di aggiornamento.

Inoltre, ammesso e non concesso che di mancanza si tratti, la mancata dichiarazione dell'odierno appellante nella domanda di mero aggiornamento può essere al massimo considerata quale mancata



produzione di adeguata certificazione ma non certo come dichiarazione falsa e mendace o come “dichiarazione negativa” circa la sussistenza di provvedimenti penali.

La dichiarazione resa dal sig. Coco, dunque, non può ritenersi quindi non veritiera ex art. 75 DPR 445/2000.

Il Giudice di primo grado ritiene infondato il ricorso sulla base del fatto che pag.6 della sentenza) :

“ il ricorrente si è intenzionalmente sottratto da tale obbligo emerge con chiarezza dall’esame della sezione G dello stesso modello B2 compilata impropriamente dal ricorrente. Infatti, il punto C della sezione G, dopo la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, il ricorrente ha inserito un asterisco con la successiva frase “copia della presente sarà data alla procura delle Corte di Conti” e, successivamente il punto D della medesima sezione G, ha aggiunto la successiva frase” procedimenti disciplinari falsi al I.C. Granarolo che ha denunciato alla Procura della Repubblica per simulazione di reato e abuso d’ufficio il DS Dott.ssa Elisa Coltella “. Tali indicazioni ed annotazioni nella compilazione della G del modello B2, che sono palesemente estranee al contenuto del modello compilato, costituiscono la evidenza della conoscenza da parte del ricorrente dell’obbligo di corretta compilazione del modello, come risultante dal punto 14, delle Note in calce e del rifiuto di tale corretta compilazione. Ne discende che, in base agli artt. 8 e 9 del bando di Concorso per titoli ai fini dell’aggiornamento e dell’integrazione delle graduatorie, in esecuzione del quale è stato emesso il Decreto n.37 del Direttore Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, i provvedimenti di esclusione del ricorrente dal concorso e dalla graduatoria, e di risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la Direzione Didattica N.2 di San lazzaro di Savena sono legittimi...”

Questa difesa ritiene errata tale valutazione in quanto non si comprende come la presenza di “annotazioni nella compilazione della G del modello B2, che sono palesemente estranee al contenuto del modello compilato” possano rappresentare elemento comprovante la mala fede del sig. Coco il quale oltre ad avere in tempi non sospetti già segnalato all’amministrazione l’esistenza della condanna



passata in giudicato nell'anno 2007 ha voluto con tale richiamo ultroneo nella compilazione della parte G del modello B2 riferito ad una vicenda in corso conclusasi con sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste il sig. Coco invece che celarsi dietro un silenzio omertoso ha dimostrato ancora una volta di volere rapportarsi alla pubblica amministrazione con la massima trasparenza possibile ed ha inserito non trovando altro spazio appositamente predisposto nel modello tali annotazioni dove riteneva fosse corretto farlo.

Il sig Coco ripetiamo aveva a suo tempo già comunicato alla Pubblica Amministrazione l'esistenza del suo precedente penale per cui lo stesso non aveva alcun interesse a celare un qualcosa che in realtà era conosciuto dalla pubblica amministrazione Anzi, potrebbe forse leggersi un'attenzione in più da parte dell'odierno appellante, tenuto conto anche del fatto che il precedente penale a carico dello stesso non avrebbe comunque potuto influire sulla possibilità di essere ammesso a lavoro, trattandosi di fattispecie di reato ormai estinta per avvenuto decorso dei termini con conseguente venir meno anche delle pene accessorie, in particolare dell'interdizione dai pubblici uffici.

L'amministrazione, piuttosto, avrebbe dovuto eventualmente chiedere integrazioni delucidative davanti alle dichiarazioni rese dal sig. Coco o, comunque, chiedere e prendere in considerazione chiarimenti da parte dello stesso.

Non può certo dimenticarsi che l'operato della pubblica amministrativa, così come prevista dall'articolo 1 della legge 241/90, è improntata non solo ai canoni della trasparenza, pubblicità e ai principi del diritto comunitario, ma deve fondarsi anche sui **generali principi di derivazione civilistica della buona fede e della correttezza**, posto che la regola generale è che i poteri pubblici ed il cittadino si muovono sullo stesso piano.

L'operatività della buona fede, quale clausola generale e quale fonte integrativa del contratto (1375 c.c.), come interpretato dalla Corte di Cassazione e da autorevole dottrina, si manifesta attraverso il canone di lealtà e di salvaguardia e come attuazione del principio di solidarietà che nell'articolo 2 della Costituzione trova ormai un riferimento incontestato.



Pertanto, il comportamento dell'amministrazione doveva senza dubbio essere improntato alla lealtà e alla salvaguardia e quindi alla buona fede in senso oggettivo nel corso del procedimento in cui si è rapportato con il privato.

Inoltre, l'amministrazione è giunta all'esclusione del ricorrente in piena violazione dei principi espressi dalla legge 241/1990 ovvero dell'art. 3 in tema di motivazione degli atti amministrativi, dell'art. 7 in tema di comunicazione di avvio del procedimento e dell'art. 10 bis in tema di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure i provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del rapporto di lavoro con la Direzione Didattica di San Lazzaro di Savena non possono essere qualificati come legittimi in quanto gli stessi, come appena evidenziato, non sono stati adeguatamente motivati e appaiono comunque eccessivi e sproporzionati rispetto alla condotta del sig. Coco, ammesso e non concesso che la stessa possa essere qualificata quale mendace.

Il sig. Coco, infatti, non ha prodotto alcuna documentazione falsa e tale da giustificare la risoluzione del contratto di lavoro né, tanto meno, l'esclusione dalle graduatorie né era più soggetto all'interdizione dai pubblici uffici.

Alla luce delle considerazioni svolte, questa difesa chiede che la sentenza impugnata venga riformata nel senso di riconoscere che l'odierno appellante non si è sottratto ad alcun obbligo di legge e non ha reso dichiarazioni false o mendaci e, conseguentemente, dichiarare illegittimi i provvedimenti di esclusione del ricorrente dal concorso e dalla graduatoria nonché di risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena con diritto al risarcimento del danno subito ed al reinserimento nella graduatoria suddetta.

Tanto affermato, l'odierno appellante come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE



All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata **sentenza n. 45/2022**, Voglia fissare l'udienza di discussione della causa e comparizione delle parti, concedendo il rituale termine per la notifica alle parti resistenti e, ogni eccezione e produzione disattesa e respinta, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

per i motivi tutti di cui in atti, e previa eventuale disapplicazione degli atti e provvedimenti assunti dalle Amministrazioni resistenti come specificati in atti,

I. accertare e dichiarare: l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia del provvedimento prot n. 12137 datato 25 novembre 2013, emesso dal Dirigente dell'Ufficio IX – Ambito territoriale per la Provincia di Bologna, ricevuto dal ricorrente in data 26.11.13, con il quale il ricorrente è stato escluso e dichiarato decaduto dalla relativa graduatoria in cui era iscritto alla posizione n. 17 con punti 63,82, e dalla medesima depennato;

II. conseguentemente condannare: le Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, a provvedere al (re) inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale permanente relativa al profilo professionale di Assistente Amministrativo di area B, con il punteggio già goduto al momento dell'esclusione, provvedendo altresì all'aggiornamento della sua posizione nelle medesima graduatoria in forza della domanda presentata in tal senso in data 29 marzo 2013, con gli effetti conseguenti;

III. accertare e dichiarare: l'illegittimità, la nullità, annullabilità e/o inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, comunicata con lettera di "Risoluzione del contratto prot. n. 6621 dell'02.9.2013" prot. d. 6621/B10 datato 27.11.2013, emessa dalla Dirigente Scolastica della Direzione Didattica n. 2 di San Lazzaro di Savena, e comunicata al ricorrente il 27.11.2013, e quindi dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini giuridici, il punteggio per il servizio che avrebbe maturato in difetto della risoluzione, con ogni e più opportuna pronuncia di



condanna; nonché accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito, costituito dalle mancate retribuzioni dalla data di risoluzione del rapporto (27 novembre 2013) al suo termine contrattualmente previsto (31 agosto 2014) per l'importo complessivo indicativo di Euro 12.590,46, e comunque per il diverso importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, e comunque determinato in via equitativa e/o, anche a seguito di specifica CTU;

IV. accertare e dichiarare, a seguito dell'accoglimento delle domande di cui ai punti sub I e II:

in via principale, il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l'immissione in ruolo per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica dall'1.9.2013 e economica dal 1.9.2014, con gli effetti e le pronunce di condanna a ciò conseguenti; in via subordinata, e salvo gravame, il diritto a vedersi risarcito il danno per la perdita di chance subita, costituita dalla mancata immissione in ruolo, che si quantifica nell'importo di Euro 150.000,00, e comunque nel diverso importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, determinato in via equitativa (ex art. 1226 c.c.) e/o di giustizia, anche a mezzo di specifica CTU, con ogni conseguente e più opportuna pronuncia di condanna.

V. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 15% di spese generali ad IVA al 22% e CPA al 4% come per legge.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai fini e agli effetti del D.P.R. 115/02, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato e che il ricorrente, avendo un reddito imponibile inferiore ad euro 34.585,23, così come risulta dalla documentazione allegata alla nota di iscrizione a ruolo, è esentato dal versamento del relativo.

Si deposita:



1. fascicolo di parte dei precedenti gradi di giudizio;
2. copia autentica sentenza Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, n. 45/2022;
3. copia ammissione gratuito patrocinio;
4. copia sentenza n. 45/2022 Tribunale di Bologna notificata alle parti contumaci.

Con osservanza,

Bologna 25 luglio 2022

Avv. Bruno Barbieri

